

Scritto n° 2/20  
Fell n° 2/20  
Cov. 183  
Rep. 610  
Fogli Notizie



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**

n. R.G. Pref. 28/2019

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dr.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

Letto il ricorso iscritto al n. R.G. Pref. 28/2019 presentato da **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n.156, codice fiscale n. 00799960158 e partita IVA 10810700152, volto ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **Monteverde Residence Srl**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Campobasso, alla Via delle Frasche 39, CF 00778500702, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Campobasso, REA CB 79058;

esaminata la documentazione prodotta;

sentito il debitore;

udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**1.** Con istanza depositata in data 07/06/2019 la ricorrente **INTESA SANPAOLO s.p.a.**, sulla scorta di un credito di Euro 42.676,76 portato da contratto di mutuo fondiario n. 55084820 del 23/01/2008, rep. n. 21290 e racc. n. 9241, a rogito del Notaio Eliodoro Giordano, con apposta la formula esecutiva in data 06/02/2008, ha chiesto procedersi all'accertamento dello stato di insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento di **Monteverde Residence Srl**.

La società debitrice si è costituita deducendo l'esistenza di una situazione momentanea e meramente congiunturale di difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ivi incluso il pagamento dei ratei del mutuo fondiario contratto con la società ricorrente con la quale, tuttavia, aveva provato – sia pur senza esito - a trovare un'intesa per il pagamento del proprio debito; ha, dedotto, altresì, l'insussistenza di uno stato di insolvenza, da intendersi quale impotenza strutturale



e non soltanto transitoria dell'imprenditore a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'archiviazione della procedura di concordato ex art. 161 VI comma legge Fall. aperta in pendenza della procedura prefallimentare nonché di taluni rinvii per trattative di bonario componimento, il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.

2. In via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società resistente è situata in Campobasso.

Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo") – applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto – grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II.

Nella specie, dall'esame congiunto della documentazione prodotta dalla società resistente e di quella acquisita in sede di indagini ufficiose emerge la sussistenza di elementi evidentemente contrari all'esenzione dal fallimento (cfr. bilanci di esercizio relativi agli anni 2015, 2016 e 2017).

Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per Euro 42.676,76, pari a n. 6 rate scadute e non pagate del mutuo fondiario n. 55084820 del 23/01/2008, rep. n. 21290 e racc. n. 9241.

In proposito, vale la pena di rilevare come il disposto di cui all'art. 15 ultimo comma Legge Fall. impone di tener conto non solo dei crediti relativi ad istanze di fallimento presentate successivamente alla prima ed a questa riunite, ma anche dei crediti risultanti dalle informative della guardia di finanza, dai bilanci prodotti e dalle stesse dichiarazioni ammissive del debitore. Dunque, ai fini del raggiungimento della soglia di legge non deve farsi riferimento solo alle somme di cui alle istanze di fallimento, ma, come chiarisce univocamente la norma, "*agli atti dell'istruttoria prefallimentare*", dovendo pertanto tenersi conto anche delle informazioni urgenti richieste d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art. 15 comma quarto Legge Fall. e delle prove disposte dal Tribunale o dal giudice delegato su istanza di parte o d'ufficio. I debiti scaduti, quindi, possono risultare anche dai crediti che emergono dalle indagini della guardia di finanza, dai bilanci prodotti e alle stesse dichiarazioni ammissive del debitore nel corso dell'audizione (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. 5/12/2011 n. 25961).

Nel caso di specie, oltre al credito vantato dalla società ricorrente emergerebbe anche il debito della società resistente nei confronti di Agenzia delle Entrate – quale risultante dalle indagini disposte d'ufficio – per il cospicuo importo di € 876.448,50.



Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Per quel che più rileva nella presente sede, lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nell'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore.

L'insufficienza patrimoniale è, infatti, concettualmente ben diversa dall'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento: la prima si risolve in una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 del r.d. 16 marzo 1992, n° 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L'insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

In definitiva, l'accertamento dello stato di insolvenza che porta alla dichiarazione di fallimento presuppone solo l'accertamento dell'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendo del tutto ininfluyente l'eventuale prospettazione di capienza patrimoniale.

Proprio l'utilizzo dell'avverbio «regolarmente», presente nel comma II dell'art. 5 suggerisce di prescindere, nella valutazione dello stato di insolvenza, dalla situazione di capienza o di incapienza del patrimonio del debitore. Se la norma si fosse limitata ad affermare che l'insolvenza consiste nel



“non essere in grado di pagare”, ben avrebbe potuto aver rilievo dirimente una linea difensiva tesa a dimostrare come l’attivo fosse superiore al passivo; ma il necessario rispetto del canone della “regolarità” nell’adempimento non può che portare ad una obliterazione del dato meramente patrimoniale, rappresentato da un attivo superiore al passivo, non potendo i creditori del soggetto attinto dalla istanza di fallimento vedersi costretti ad aspettare all’infinito una sua disponibilità a vendere quanto gli è rimasto e ad onorare, non appena possibile, i propri debiti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la società debitrice versi in stato d’insolvenza, resa manifesta dal mancato pagamento della società istante nonostante la notifica di intimazione di pagamento e dall’avvio di una procedura esecutiva immobiliare (n. R.G. 25/2019), nonché dalla certificazione di cancelleria attestante la pendenza di una procedura esecutiva ai danni della società resistente, tutti indici sintomatici dell’impossibilità, ormai acclarata, di provvedere al relativo adempimento secondo normali modalità di pagamento.

Del tutto influente si palesa poi la prospettazione di una situazione di capienza patrimoniale della società, atteso che, come sopra evidenziato, nessun valore assume ai fini della dichiarazione di fallimento l’accertamento della sufficienza patrimoniale, essendo rilevante la mera insolvenza, intesa quale situazione di soggettiva impotenza economica, determinata dal fatto che l’imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, e con mezzi normali di pagamento, alle proprie obbligazioni ed alle scadenze pattuite, indipendentemente dalle cause che hanno determinato tale stato e dalla circostanza che la situazione patrimoniale presenti un’eccedenza delle poste attive su quelle passive (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. sentenza n. 3488/1969; Cass. 5736/1993).

Ritenuto, dunque, che la società resistente versa in un irreversibile stato di impotenza economico finanziaria, non risultando in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 17 L. Fall.;

### DICHIARA

Il fallimento di

- **Monteverde Residence Srl**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Campobasso, alla Via delle Frasche 39, CF 00778500702, numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Campobasso, REA CB 79058

### NOMINA

Giudice Delegato alla procedura la **dott.ssa Rosa Napolitano** e curatore la **dott.ssa Tiziana Tedesco**;

### ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell’impresa, nonché l’elenco dei creditori;



## FISSA

Il giorno **15/12/2020 ore 10:30** presso l'aula di udienza del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

## ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione;

## MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito della presente sentenza in cancelleria alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., al p.m. e al debitore (eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15), nonché alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 136c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento.

Manda altresì alla cancelleria affinché trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale affinché possa procedersi all'annotazione della sentenza.

Così deciso in Campobasso, li 16.07.2020

Il Giudice estensore

*Dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente

*dott.ssa Laura Scarlatelli*

Depositato in Cancelleria

l. 20 - 7 - 20 .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dessa Luigina MUSACCHIO*

